



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli **Presidente rel.**

Dott. Cesare Massetti **Consigliere**

Dott. Maura Mancini **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 479/ 2025 R.G. promossa con atto di citazione notificato

in data 7/06/2025

d a

Parte_1, con il patrocinio degli avvocati. *Controparte_1* e
Controparte_2

Attrice in impugnazione di lodo arbitrale

c o n t r o

Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Dio

Convenuta in impugnazione di lodo arbitrale, ed impugnante incidentale

e posta in decisione all'udienza collegiale del 25 marzo 2026 avente ad

oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversaria domanda (e, così, dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta da *CP_4*

Parte_2 in quanto implicante una valutazione di merito sull'attività istruttoria che esula dal novero dell'ipotesi tassativa di cui l'art. 829 cpc. e, rigettata altresì, ove denegatamene ammessa l'incidentale avversaria, la conseguente domanda rescissoria),

– IN VIA RESCINDENTE: in accoglimento dei motivi di impugnazione ex art. 829 c.p.c. dedotti, dichiarare la nullità parziale del lodo rituale n. 4 2023 reso dal Collegio arbitrale nominato e amministrato dalla Camera Arbitrale istituita e con sede presso la Camera di Commercio di Bergamo, sottoscritto in data 13 dicembre 2024, comunicato via pec in data 02 gennaio 2025, non notificato;

– IN VIA RESCISSORIA: all'esito della dichiarata nullità parziale del lodo, accertare e dichiarare che la società *Parte_3* è debitrice nei confronti della *Parte_1* per i titoli sopra spiegati, della somma capitale di €. 55.003,79 come portata dalla fattura n. 54/2023 (e attinente allo svincolo delle trattenute a garanzia ex art. 3.2.1(b) e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di *Parte_1* del pari importo di €. 55.003,79 oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;

– in ogni caso, condannare la società convenuta alla rifusione di ogni spesa arbitrale e legale.

Per CP_3 Parte_2

Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adito, contrariis reiectis,

IN VIA PRINCIPALE: dichiararsi inammissibile e comunque rigettare l'appello promosso da Parte_1 per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermarsi l'impugnato lodo rituale n. 4-2023 reso dal Collegio arbitrale nominato e amministrato dalla Camera Arbitrale istituita e con sede presso la Camera di Commercio di Bergamo, sottoscritto in data 13 dicembre 2024, comunicato via p.e.c. in data 02 gennaio 2025, non notificato.

IN VIA INCIDENTALE: accolto il motivo di impugnazione ex art. 829 c.p.c. dedotto, dichiarata la nullità parziale del lodo rituale n. 4-2023 reso dal Collegio arbitrale nominato e amministrato dalla Camera Arbitrale istituita e con sede presso la Camera di Commercio di Bergamo, sottoscritto in data 13 dicembre 2024, comunicato via p.e.c. in data 02 gennaio 2025, non notificato, accogliersi le ragioni di appello incidentale accertando che Controparte_5 nel corso del rapporto con Parte_1 ha svolto lavori in economia per l'importo di euro 10.020,00 e per l'effetto condannare Parte_1 restituire l'importo complessivo di euro 10.020,00, oltre interessi di legge dal pagamento effettuato a Pt_1 sino all'effettivo rimborso.

IN OGNI CASO:

condannare Parte_1 alla refusione delle spese di lite del procedimento arbitrale nonché del presente procedimento di appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_4 ha proposto tempestiva impugnazione ex art.828 cpc avverso il lodo arbitrale n. 4-2023, emesso il 13 dicembre 2024, col quale il Collegio arbitrale presso la Camera Arbitrale di Bergamo ha deciso la controversia tra l'odierna attrice in impugnazione *Parte_1* (subappaltatrice) e l'odierna convenuta, ed impugnante incidentale, *Parte_3* (committente), avente ad oggetto pretese afferenti l'esecuzione di impianti antincendio presso il Centro Commerciale Shopville Gran Reno.

Col lodo impugnato il Collegio arbitrale ha accertato l'inesatto adempimento di *Pt_1*, rilevando gravi difetti negli impianti realizzati, e ha applicato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e la garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., dichiarando non dovute le somme di € 55.003,79 richieste da *Pt_1* a titolo di svincolo delle trattenute a garanzia (fattura n. 54/2023); in relazione ai lavori extra contratto (fattura n. 56/2023), ha riconosciuto a *Pt_1* la somma di € 15.812,66, oltre interessi, rigettando ogni altra domanda. E' pervenuto a tale conclusione sulla base dell'accertamento di gravi vizi e difetti nelle opere, ritenendone responsabile la *Pt_1*, e ravvisando esservi proporzionalità tra l'importo richiesto dalla subappaltatrice e i danni causati, comunque esclusa una vera compensazione tra le contrapposte partite di debito e credito.

La società *Pt_1* ha proposto impugnazione ex art. 829 c.p.c. limitatamente al capo 1 del dispositivo, deducendo la nullità parziale del lodo

per contraddizione tra motivazione e dispositivo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11 c.p.c.

Ha in particolare individuato i seguenti due motivi rescindenti principali:

1) contraddizione tra la motivazione, che riconosce l'assenza di vizi nell'opera collaudata (poiché eliminati prima del collaudo), e il dispositivo, che invece attribuisce a *Pt_1* un inadempimento tale da escludere il pagamento delle trattenute a garanzia;

2) contraddizione tra la motivazione, che esclude la compensazione tra il credito di *Pt_1* e i danni subiti dai terzi esercenti, e il dispositivo, che di fatto nega il pagamento a *Pt_1* richiamando il meccanismo dell'art. 1460 c.c., assimilabile a una compensazione.

L'attrice in impugnazione di lodo ha in particolare sostenuto che il Collego arbitrale avrebbe confuso i danni occorsi durante l'esecuzione a terzi con i vizi dell'opera appaltata, e che la decisione sarebbe viziata da un'illogica sovrapposizione tra le due categorie, con conseguente nullità del lodo.

La società *Parte_3* costituendosi, ha chiesto respingersi l'impugnazione avversaria ed ha proposto impugnazione incidentale sul capo 2 del dispositivo del lodo, relativo ai lavori extra contratto, ritenendo erroneo il riconoscimento dell'intero importo di € 15.812,66 a *Pt_1*. La *Parte_2* ha in particolare sostenuto che il Collegio avrebbe errato nel valutare le prove e

la documentazione circa i lavori effettivamente eseguiti, omettendo di considerare i lavori in economia svolti da *Pt_2* er € 10.020,00, somma che avrebbe dovuto essere decurtata dal dovuto. Quanto alla fase rescindente dell'impugnazione principale, la *Parte_2* ha contestato sussistere contraddizione tra motivazione e dispositivo, sostenendo che il Collegio avrebbe correttamente applicato i principi giuridici e le regole contrattuali, anche alla luce delle prove documentali e testimoniali acquisite. Ha ribadito che la dichiarazione di non debenza delle somme a *Pt_1* non deriva da una compensazione, ma dall'accoglimento dell'eccezione di inadempimento e dalla corretta applicazione dell'art. 1460 c.c.

Nelle note conclusive, la *Parte_1* ha insistito per la nullità parziale del lodo per inconciliabilità tra motivazione e dispositivo, ribadendo che il Collegio avrebbe erroneamente equiparato danni occorsi a terzi a vizi dell'opera, e che la motivazione adottata non giustificerebbe la decisione di negare il pagamento delle trattenute.

La *Pt_2* al contrario, ha sottolineato la coerenza interna del lodo, la correttezza della ricostruzione dei fatti e la piena giustificazione in diritto della decisione arbitrale, sostenendo che tutte le doglianze di *Pt_1* siano infondate e che la Corte debba confermare il lodo.

Entrambe le parti hanno articolato motivi anche per la fase rescissoria, da attivarsi solo in caso di accoglimento della domanda di nullità parziale del

lodo.

La *Parte_1* a chiesto che, in tale ipotesi, la Corte voglia riconoscerne il diritto al pagamento delle somme contestate, mentre la *Parte_2* in via incidentale, ha chiesto la riforma del capo 2 del dispositivo e la restituzione delle somme eccedenti pagate a *Pt_1* per lavori extra contratto.

All'udienza collegiale del 25 marzo 2026 a seguito di discussione delle parti – che a sua volta faceva seguito al deposito di note di precisazione delle conclusioni e di comparse conclusionali – la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sintesi, la fase rescindente ruota attorno alla dedotta contraddizione tra motivazione e dispositivo del lodo, mentre la fase rescissoria è prospettata solo in via subordinata dalle parti.

Quanto al tema oggetto di dibattito in sede rescindente il collegio osserva che l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità al concetto di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo del lodo arbitrale (art.829 n.11 cpc) è nel senso che detto profilo di nullità suppone che in conseguenza di tale contraddizione risulti alla fine incomprensibile la volontà decisoria del Collegio arbitrale, così che solo una divergenza insanabile fra le ragioni poste a

base della decisione e il suo contenuto dispositivo può comportare la nullità del lodo.

Nell'interpretazione accolta dalla Suprema Corte (Cass.1258/2016, che richiama per confermarla Cass. 11895/2014) vale infatti il principio secondo il quale la sanzione di nullità prevista dall'art.829 primo comma, n.4, cpc, nel vecchio testo, previgente la modifica apportata con l'art.24 del d.lgs 2/02/2006 n.40 , e nell'attuale art.829, primo comma, n.11) cpc, *<<per il lodo contenente disposizione contraddittorie non corrisponde a quella dell'art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale>>.*

L'attrice in impugnazione lamenta contraddizione tra il capo 1 del dispositivo nella parte in cui il Collegio dichiara l'accertato inadempimento consistente in gravi difetti degli impianti realizzati da Pt_1 tali da comportare l'applicazione della garanzia per vizi ex art.1667 c.c. e la parte motiva in cui il

Collegio accerta e dichiara l'inesistenza di vizi dell'opera perché già eliminati antecedentemente al collaudo dall'esito positivo.

Sennonché nel testo del lodo arbitrale si dà sì conto dell'intervenuta eliminazione dei vizi ma nel contempo si afferma che detta eliminazione è stata effettuata <<da soggetti terzi>>, con ciò confermandosi l'accertato inadempimento della subappaltatrice Pt_1, e la legittimità dell'esercizio dell'eccezione di inadempimento formulata da Pt_2

Non si ravvisa pertanto alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo.

L'attrice in impugnazione deduce inoltre contraddizione tra dispositivo e motivazione in ordine alla compensazione, lamentando incoerenza tra la premessa motivazionale della compensabilità tra credito azionato e danni patiti da terzi e la decisione di non debenza del domandato. Sostiene esservi contraddizione tra il capo 1) del dispositivo nella parte in cui il Collegio dichiara come non dovute le somme richieste da Pt_1 (€ 55.003,79), per effetto del rimedio normativo di cui agli articoli 1460 cc e 1667 comma 3, cc, e la parte motiva in cui esclude che il predetto importo possa compensarsi con quello afferente il danno patito dai terzi esercenti del centro commerciale (€ 56.982,00).

Il collegio rileva trattarsi con ogni evidenza di prospettata contrapposizione sul

piano logico, che in nulla influisce sulla chiarezza del contenuto del dispositivo, che certo non può ritenersi ambiguo, laddove statuisce:

<<accertato quanto alle opere contrattuali l'inesatto adempimento di

Pt_1 che ha determinato gravi difetti negli impianti realizzati sulla base del contratto de quo e accertata la richiesta del rimedio di cui all'art.1460 e 1667 co.3° c.c. ritenuta assorbente, dichiarano per effetto del rimedio medesimo come non dovute le somme indicate a ritenute di garanzia, sicché

Pt_2 on deve corrispondere a Pt_1 la somma di Euro 55.003,79 di cui alla fattura n.54-2023>>. Nella parte motiva del provvedimento impugnato

l'esclusione del diritto al corrispettivo è quindi esplicitamente ricondotta all'esercizio, ritenuto legittimo, dell'eccezione di inadempimento, certamente non incompatibile con l'affermazione, resa sempre in parte motiva, secondo la quale nella specie il danno era stato subito da terzi, ed era estranea alla cognizione del Collegio Arbitrale la verifica circa la compensabilità dello stesso tra le parti del presente procedimento.

Il motivo di impugnazione è pertanto da ricondursi non già alla fattispecie di cui al n.11) del primo comma dell'art.829 c.p.c., bensì a quella di cui al terzo comma (*“violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”*), tuttavia non invocata, e senza che risulti la ricorrenza dei relativi presupposti (che tale ipotesi sia espressamente prevista dalla legge o dalla convenzione di arbitrato).

Per le medesime considerazioni non può trovare accoglimento neppure il motivo di impugnazione incidentale proposta dalla Pt_2 vverso il capo 2 del dispositivo laddove il Collegio Arbitrale, *<<dopo aver erroneamente accertato il diritto in capo a Pt_1 di conseguire le opere extra contratto, ha condannato Pt_2 a corrispondere a Pt_1 la somma di euro 15.812,66, oltre interessi moratori>>*, in relazione a cui l'impugnante incidentale lamenta esservi incoerenza tra la premessa motivazionale – insussistenza di prova dell'esecuzione per tale importo - e la decisione di accogliere *<<la domanda di Pt_1 e quindi di condannare Pt_2 al pagamento della fattura 56.2023 per l'importo di euro 15.812,66, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dal saldo al dovuto>>*.

Si è infatti anche qui in presenza non già di un'ipotesi di contraddittorietà delle disposizioni del lodo, secondo il disposto di cui al citato n.11), nell'interpretazione accolta dalla Suprema Corte, bensì, semmai, della prospettazione di “*violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia*”, secondo il disposto di cui al terzo comma del citato articolo 829 c.p.c., in relazione al quale valgono le considerazioni testè esposte.

Per le anzidette considerazioni vanno respinte le censure mosse da entrambe le

parti nella fase rescidente, con conseguente assorbimento delle domande relative alla fase rescissoria.

Atteso l'esito della lite, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, per reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge l'impugnazione principale e quella incidentale avverso il lodo arbitrale rituale n.4/2023 del 13 dicembre 2024.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25/03/2026

IL PRESIDENTE

Giuseppe Magnoli